

**Sentenza 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Berlusconi e altri**

**Rinvio pregiudiziale**

**Riforma del "falso in bilancio" e principio di retroattività della legge penale più favorevole.**

La Corte risponde alla spinosa questione posta dai giudici di Milano e Lecce riguardanti la compatibilità con il diritto comunitario della riforma - nettamente più favorevole agli imputati - della disciplina del c.d. "falso in bilancio" e soprattutto, nel caso in cui la risposta fosse negativa, sulle conseguenze che ne deriverebbero nei processi a carico di Silvio Berlusconi e altri.

Il giudice di Lussemburgo ribadisce che spetta agli Stati membri, pur conservando la scelta delle sanzioni, vegliare a che esse siano adeguate rispetto al quadro posto a livello sopranazionale e che, se i giudici italiani ritengono che le nuove disposizioni nazionali siano incompatibili con l'esigenza relativa all'adeguatezza delle sanzioni, essi sono tenuti a disapplicarle di loro iniziativa. In questo caso, però, la disapplicazione delle pene più miti comporterebbe l'imposizione di sanzioni penali manifestamente più gravose, e tale conseguenza non è ammissibile secondo il diritto comunitario poiché una direttiva non può, di per sé e indipendentemente da una legge nazionale adottata per la sua attuazione, determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.

(A cura di Stefania Ninatti)

**Sentenza 12 maggio 2005, causa C-347/03, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) c. Ministero delle politiche agricole e forestali**

**Rinvio pregiudiziale**

**Accordo CE-Ungheria sulla tutela della denominazione dei vini e protezione dei diritti fondamentali**

Il d.m. 26 settembre 2002, relativo alle condizioni nazionali per l'utilizzo delle denominazioni dei vini, esclude - in ossequio all'Accordo CE-Ungheria - la possibilità di usare il termine "Tocai italico" o "Tocai friulano" dopo la scadenza di un periodo transitorio, fissata il 31 marzo 2007. Numerose sono le questioni pregiudiziali sollevate dal tar Lazio (in particolare relative alla validità del fondamento giuridico dell'accordo e al suo rispetto dell'art. 48 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati), tutte risolte dalla Corte in senso favorevole all'accordo. Il giudice chiede inoltre se il divieto di utilizzo delle denominazioni di cui sopra sia compatibile con il diritto di proprietà garantito dall'art. 1 del protocollo addizionale della CEDU e dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali (di cui la Corte fa menzione, senza però avvalersene nelle sue argomentazioni): facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la Corte di giustizia, dopo aver verificato se esso non costituisca un intervento sproporzionato e inaccettabile che lede la sostanza stessa del diritto e se rispetti il principio di legalità e persegua uno scopo legittimo, si pronuncia a favore della sua legittimità.

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza 12 maggio 2005, causa C-287/03, Commissione c. Regno del Belgio**

**Ricorso per inadempimento**

**Programmi di fidelizzazione dei consumatori e libera prestazione dei servizi**

Disattendendo le Conclusioni presentate dall'Avv. Gen. Léger il 10 marzo 2005 [v. aggiornamenti aprile 2005], la Corte

respinge il ricorso della Commissione contro il Regno del Belgio, non ritenendo che essa abbia saputo dimostrare l'esistenza in detto Stato di una prassi amministrativa persistente, costante e generale di inadempimento agli obblighi comunitari.

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

#### **Sentenza 12 maggio 2005, causa C-278/03, Commissione c. Repubblica italiana**

##### **Ricorso per inadempimento**

##### **Concorsi per l'assunzione di personale docente nella scuola pubblica e libera circolazione dei lavoratori**

L'assunzione degli insegnanti avviene in Italia, in sintesi, in base a tre distinte modalità: per il 50% per concorso per titoli ed esami; per l'altro 50% mediante graduatorie permanenti; i posti disponibili temporaneamente vacanti vengono infine coperti mediante apposite graduatorie per il conferimento di supplenze. Poiché, però, tali graduatorie (sia quelle permanenti sia quelle per il conferimento di supplenze) risultano redatte valutando l'attività professionale pregressa in modo diverso a seconda che essa sia stata svolta in Italia o all'estero, la disciplina Italia viola, secondo la Corte, gli obblighi derivanti dal diritto comunitario: se, infatti, una pubblica amministrazione decide di assumere tenendo conto delle esperienze lavorative precedentemente acquisite dai candidati, non può operare distinzioni a priori, nei confronti dei cittadini comunitari, sulla base dello Stato ove le relative attività erano state esercitate, nemmeno adducendo come giustificazione una supposta diversità dei programmi di insegnamento, che viceversa deve essere valutata caso per caso.

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

#### **Sentenza 2 giugno 2005, causa C-174/04, Commissione contro Repubblica Italiana**

##### **Ricorso per inadempimento**

##### **Compatibilità del cd. decreto Montedison-EDF (convertito in l. n. 301/2001) con l'art. 56 del Trattato**

Nei settori dell'energia elettrica e gas, il governo italiano aveva disposto - in funzione anticoncorrenziale di imprese pubbliche operanti nel medesimo settore in altri Stati membri ed avvantaggiati dalle rispettive normative nazionali - la sospensione dei diritti di voto inerenti a partecipazioni superiori al 2% quando quest'ultime siano acquisite da imprese pubbliche straniere titolari, nel proprio mercato nazionale, di una posizione dominante e non quotate in mercati finanziari regolamentati. La Corte ha sanzionato tale misura (definita "unilaterale" dall'Avv. gen. Kokott) in quanto il Governo italiano non ha dimostrato che essa sia indispensabile per garantire l'approvvigionamento di energia all'interno del paese, motivo per cui si sarebbe ammessa una deroga alla concorrenza.

(A cura di Stefania Ninatti)

#### **Sentenza 2 giugno 2005, causa C-136/03, Dörr e a.**

##### **Domanda pregiudiziale**

**Limitazioni della tutela giurisdizionale e misure di polizia incidenti sulla libertà personale (provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico)**

La questione verte sulla compatibilità con la direttiva 64/221 della normativa austriaca che prevede solamente ricorsi di legittimità privi di effetto sospensivo avverso provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari, in mancanza di un'autorità competente istituita ai sensi dell'art. 9 della direttiva 64/221. Secondo giurisprudenza costante (Orfanopoulos e Oliveri), infatti, il diritto comunitario osta a normative nazionali che non prevedano né procedimenti di opposizione né ricorsi - in cui abbia luogo anche un esame di opportunità - contro una decisione di espulsione di un cittadino di un altro Stato membro adottata da un'autorità amministrativa, qualora non venga istituita un'apposita autorità indipendente da tale amministrazione. Tale fattispecie si applica anche ai cittadini turchi in forza dell'accordo di associazione CEE-Turchia.

(A cura di Stefania Ninatti)

## **Conclusioni dell'Avv. Gen. Stix-Hackl, 2 giugno 2005, causa C- 441/02, Commissione contro Repubblica federale di Germania**

### **Procedimento per inadempimento**

#### **Espulsione di cittadini stranieri con cittadinanza comunitaria, diritto fondamentale alla vita familiare, ordine pubblico ed esecuzione immediata in casi di urgenza**

Oggetto della denuncia della Commissione alla Corte è la legislazione tedesca in materia di espulsione di stranieri aventi cittadinanza comunitaria e la relativa prassi amministrativa non conformi agli art. 18 e 39 del Trattato, del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare quale principio generale del diritto comunitario, della direttiva 64/221 e altri. In seguito a petizione e denunce di cittadini italiani espulsi dalle autorità del Baden Württemberg, la Commissione aveva iniziato delle indagini volte ad accertare l'esistenza di prassi amministrative che disponevano l'espulsione obbligatoria a titolo di provvedimento ordinario in presenza di condanna penale passata in giudicato. Può essere interessante segnalare che qui oggetto del ricorso non è tanto la legge tedesca - che, esaminata, risulta immune da contrasti con il diritto comunitario - ma le prassi amministrative contrarie al diritto comunitario e dunque devono essere controllate. E, come da giurisprudenza costante, basta un solo caso della prassi amministrativa ad integrare una violazione del diritto comunitario.

L'Avvocato gen. ravvisa in effetti l'esistenza di prassi amministrative che violano il diritto comunitario e anche l'art. 8 CEDU, non essendovi stato un adeguato bilanciamento tra il provvedimento di espulsione e il diritto fondamentale alla vita familiare. Inoltre - sebbene il governo tedesco dica che non vi può essere una tutela differenziata dei diritti fondamentali - per il diritto comunitario è altresì rilevante la presenza in alcuni di questi casi dell'esistenza del possesso di un permesso di soggiorno (in alcuni casi anche immigrati di II generazione con permessi illimitati). Per finire, la prassi ha disposto spesso in via generale l'ordine di immediata esecuzione, limitando così le possibilità di tutela giurisdizionale e violando anche l'art. 6 della CEDU.

(A cura di Stefania Ninatti)

## **Sentenza 7 giugno 2005, causa C-543/03, Christine Dodl, Petra Oberhollenzer c. Tiroler Gebietskrankenkasse**

### **Domanda di pronuncia pregiudiziale**

#### **Sussidi per l'educazione dei figli e differenze di trattamento sulla base dello Stato di residenza**

Alle Sig. Dodl e Oberhoenzollern, cittadine austriache che lavorano in Austria, ma vivono in Germania con i rispettivi compagni, viene negato il sussidio per l'educazione dei figli sia dallo Stato tedesco (in quanto esse lavorano in Austria e i loro coniugi, pur lavorando in Germania, esercitano attività lavorativa a tempo pieno e non parziale come il diritto tedesco invece richiede) sia dallo Stato austriaco, secondo il quale tale sussidio compete invece in via prioritaria allo Stato di residenza. Secondo la Corte, poiché le due ricorrenti continuano a mantenere la qualità di lavoratrici subordinate ai sensi del diritto comunitario anche durante la sospensione del rapporto di lavoro per congedo di maternità, è necessario applicare alla fattispecie le norme anticumulo previste dal diritto comunitario per evitare una

sovracompensazione degli oneri familiari. Quindi, sebbene la regola generale imponga di ritenere competente in via prioritaria al versamento del sussidio lo Stato di occupazione, in questo caso, in cui il compagno delle lavoratrici esercita un'attività nello Stato di residenza, è quest'ultimo Stato ad essere tenuto alla prestazione, qualunque sia la persona che la sua legislazione designa come beneficiario diretto del versamento.

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Tizzano, 7 giugno 2005, causa C-397/03P, Archer Daniels Midland Company, Archer Daniels Midlands Ingredients Ltd c. Commissione**

**Ricorso in appello contro la sentenza del Tribunale di primo grado, 9 luglio 2003, causa T-224/00**

**Condanna per lesione della libertà di concorrenza e principio del ne bis in idem**

Le due società ricorrenti, operanti nel settore della lavorazione dei cereali e dei semioleosi e già condannate negli Stati Uniti e in Canada al pagamento di un'ammenda per aver costituito un cartello nel mercato della lisina, vengono sottoposte a un'indagine della Commissione, a seguito della quale viene loro inflitta un'ulteriore ammenda, poi confermata dal Tribunale di primo grado. La sentenza di quest'ultimo è impugnata per non aver annullato la decisione della Commissione che - secondo le ricorrenti - oltre ad aver erroneamente valutato le prove in merito all'impatto concreto dell'intesa sul mercato, avrebbe violato il principio di irretroattività delle pene, di parità di trattamento, di proporzionalità e del ne bis in idem (per non aver preso in considerazione le sanzioni già inflitte dalle autorità statunitensi e canadesi). Secondo l'Avv. Gen. tutte le censure devono essere respinte. In particolare, in relazione alla presunta violazione del principio del ne bis in idem, esso ritiene (facendo leva anche sull'art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e sull'art. 4 del VII Protocollo addizionale alla CEDU) che nell'ambito del diritto internazionale non può ritenersi affermato un principio che vieta ad autorità di Stati diversi di perseguire la stessa persona per gli stessi fatti (essendo viceversa la potestà punitiva massima espressione della sovranità statale); nell'ambito comunitario tale principio si è affermato solo grazie alla sua previsione in apposite norme convenzionali (es. Accordo di Schengen), ma in ogni caso, perché possa trovare applicazione, sono necessarie tre condizioni: l'identità dei fatti, l'unità del contravventore e l'unicità dell'interesse giuridico tutelato. Quest'ultima condizione è certamente mancante nel caso concreto, poiché le sanzioni della Commissione mirano a preservare la concorrenza nel territorio dell'Unione e quelle delle autorità statunitensi e canadesi nei loro rispettivi mercati. Diverso sarebbe stato il caso di sanzioni già irrogate ai medesimi contravventori per gli stessi fatti da autorità degli Stati membri dell'Unione: in quest'ipotesi la Commissione sarebbe stata obbligata a tenerne conto.

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza 16 giugno, causa C-105/03, Pupino.**

**Rinvio pregiudiziale**

**La Corte sancisce l'applicazione del principio di interpretazione del diritto nazionale in maniera conforme alle decisioni-quadro adottate dall'Unione nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale**

Nel corso di un processo penale a carico di una insegnante di scuola elementare accusata del reato di maltrattamenti nei confronti di alcuni suoi studenti, il giudice italiano aveva sollevato la questione se la mancata previsione nel codice di procedura penale italiano della possibilità di acquisire prima dell'udienza pubblica, mediante incidente probatorio, la testimonianza di bambini fosse in contrasto con una decisione quadro adottata dall'Unione europea nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale, oggetto del terzo pilastro (si tratta della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale).

La Corte di giustizia nella presente pronuncia riconosce espressamente per la prima volta un obbligo di interpretazione

conforme del diritto interno alle norme contenute nella decisione quadro comunitaria. Così facendo, il giudice comunitario finisce per riconoscere l'efficacia diretta delle decisioni quadro dell'Unione europea, assimilandole così alle direttive comunitarie che operano nel pilastro comunitario. Si tratta di una affermazione rilevante dal momento che si riconosce un effetto diretto ad un atto emanato nel quadro di una cooperazione tra Stati che opera al di fuori del metodo comunitario e che, viceversa, è ancora caratterizzata dagli strumenti propri del diritto internazionale. Le rilevanti implicazioni di questa pronuncia sono state ben evidenziate dai primi commentatori della sentenza, dal momento che la pronuncia solleva non pochi problemi sotto vari profili: , acuiti dal fatto che nel caso di specie la decisione è (così R. Calvano, Il Caso Pupino: ovvero dello stravolgimento del quadro concettuale dei rapporti tra diritto interno (penale) ed europeo, e tra diritto Ue e diritto comunitario, pubblicato nel giugno 2005 sul sito dell'Associazione dei costituzionalisti, [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)).

(A cura di Giulia Tiberi, [giulia.tiberi@uninsubria.it](mailto:giulia.tiberi@uninsubria.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Colomer, 30 giugno 2005, C-461/04 Gaston Schul Douane-Expediteur BV c. Minister van Landbouw, Natur en Voedselkwaliteit.**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**L'obbligo di rinvio pregiudiziale può essere soggetto a deroghe?**

Torna alla luce la questione sulla possibilità di limitare l'obbligo da parte dei giudici nazionali di effettuare un ricorso in via pregiudiziale per disapplicare nel proprio ordinamento un atto comunitario. Sviluppatisi negli anni '80 si è posto fine al dibattito con la giurisprudenza CILFIT, c.d. dell' 'acte clair', la quale dispensa i giudici di chiedere assistenza alla Corte di Lussemburgo nei casi in cui la questione interpretativa risulta irrilevante poiché l'applicazione del diritto comunitario s'impone con tale evidenza sia al giudice dell'ordinamento in questione sia a quelli degli altri Stati membri. Nel corso degli anni però tale giurisprudenza ha trovato scarsa applicazione sia perché interpretata troppo letteralmente sia perché in sostanziale contrasto con la giurisprudenza Foto-Frost che obbliga anche i giudici, le cui decisioni non sono soggette a ulteriori impugnazioni interne, a rinviare pregiudizialmente una questione alla Corte di Giustizia.

Nelle presenti Conclusioni l'Avv. Generale Colomer propone di ampliare i limiti all'obbligo del rinvio pregiudiziale attraverso un'interpretazione più estensiva del caso CILFIT per adattarla all'esigenza dei tempi, "tenuto conto che il grado di conoscenza del diritto comunitario dei giudici nazionali è aumentato in misura significativa" e che sarebbe conforme al principio di buona amministrazione della giustizia concedere ai giudici interni la possibilità di pronunciarsi autonomamente su questioni comunitarie ormai consolidate. Tale soluzione contribuirebbe a migliorare il dialogo tra Corti "aumentando il clima di fiducia nella cooperazione giudiziaria prevista all'art. 234 CE".

(A cura di Mina Tanzarella, [minatanzarella@yahoo.it](mailto:minatanzarella@yahoo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Jacobs, 30 giugno 2005, C-96/04 Standesamt Stadt Niebüll.**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale. Determinazione del cognome di un minore**

"È incompatibile con gli artt. 17 CE e 18 CE una normativa di uno Stato membro che non consenta ad un cittadino dell'Unione europea, il cui nome sia stato legittimamente registrato in un altro Stato membro, di ottenere il riconoscimento di tale nome ai sensi della legge del proprio Stato". Sono queste le conclusioni dell'Avv. Generale Jacobs per risolvere la questione di un minorenne residente in Germania il cui cognome, registrato in Danimarca perché ivi domiciliato, differisce da quello imposto secondo la legge tedesca. Poiché il nome della persona è un elemento fondamentale dell'identità e della vita privata e poiché un distinto cognome in due diversi Stati membri potrebbe costituire un chiaro ostacolo alla libertà di circolazione è necessario mantenere quello del Paese in cui è stato registrato.

(A cura di Mina Tanzarella, [minatanzarella@yahoo.it](mailto:minatanzarella@yahoo.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript

per vederlo )

**Sentenza della Corte di Giustizia, 7 luglio 2005, causa C- 147/03, Commissione e Repubblica di Finlandia c. Austria**

**Ricorso per inadempimento**

**Accesso agli studi universitari e discriminazione in base alla nazionalità**

La disciplina austriaca sull'accesso agli studi universitari richiede che gli studenti che hanno conseguito il diploma di maturità in uno Stato diverso dell'Unione, provino anche di possedere i requisiti d'accesso all'università nello Stato che ha rilasciato loro il diploma (ad es. il superamento di un esame di accesso o il conseguimento di un livello sufficiente per essere inclusi nel numero chiuso). Secondo la Corte, poiché gli studi universitari costituiscono un tipo di formazione professionale, in quanto tale riconducibile all'ambito di applicazione del Trattato, la discriminazione prodotta da tale disciplina, per poter essere ammessa, deve essere giustificata. Nessuna delle giustificazioni addotte dall'Austria nel caso in esame (la volontà di salvaguardare l'omogeneità del sistema austriaco degli studi universitari, di prevenire un abuso del diritto comunitario - cioè di evitare che i propri cittadini, avvalendosi delle facilitazioni create dal Trattato, si sottraggano alla normativa nazionale -, e di rispettare alcune convenzioni internazionali concluse nell'ambito del Consiglio d'Europa) è però ritenuta sussistente nel caso di specie. Pertanto l'Austria è condannata per inadempimento.

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza della Corte di Giustizia, 12 luglio 2005, causa C-304/02, Commissione c. Francia**

**Ricorso per inadempimento**

**Omissa esecuzione di una sentenza di inadempimento e imposizione di penalità**

Oggetto del ricorso è una richiesta della Commissione di condannare la Francia al pagamento di una penalità per non aver dato esecuzione a una sentenza della corte di Giustizia che già aveva accertato il suo inadempimento nell'ambito della politica comune della pesca. In particolare la sentenza verte sull'interpretazione dell'art. 228, n. 2 CE, circa le misure sanzionatorie previste e il grado di discrezionalità della Corte nella scelta delle sanzioni. Secondo la Corte, le due misure previste dall'art. 228 (una somma forfettaria o una penalità giornaliera) non sarebbero necessariamente alternative, poiché entrambe finalizzate a rendere effettiva l'applicazione del diritto comunitario: quando l'inadempimento statale è grave o particolarmente persistente, non è pertanto da escludersi la possibilità che un uso congiunto delle due modalità sanzionatorie costituisca l'unico strumento adeguato. Peraltro la Corte può orientarsi a questa scelta anche senza che la Commissione abbia presentato una specifica proposta in tal senso, non avendo peso, a questo riguardo, né la mancanza di legittimazione politica del giudice comunitario (poiché tale decisione interviene in un procedimento giurisdizionale in cui le considerazioni politiche sono irrilevanti) né il divieto di procedere ultra petita (che costituisce un principio proprio del diritto civile e dunque estraneo a questo procedimento speciale, caratteristico del diritto comunitario).

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza 12 luglio 2005, causa C-403/03, Egon Schempp c. Finanzamt München**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

## **Deducibilità degli assegni alimentari versati da un contribuente residente in Germania alla sua ex moglie residente in Austria, divieto di discriminazione e cittadinanza dell'Unione**

La deducibilità degli assegni alimentari versati dal ricorrente alla sua ex moglie residente in Austria, negata dal fisco tedesco, sarebbe stata pacificamente ammessa dal diritto nazionale, qualora la moglie fosse stata residente in Germania. Questa situazione è compatibile con i principi fondamentali del diritto comunitario, fra cui quello di non discriminazione e di quello che riconosce la cittadinanza europea? In questo caso, se è vero che il ricorrente non si è avvalso del diritto alla libera circolazione, cionondimeno la sua non può essere assimilata a una situazione puramente interna, poiché è assodato che di tale diritto ha fatto certamente uso sua moglie, stabilendo la sua residenza in Austria.

Tuttavia, nonostante la fattispecie in oggetto ricada dunque nell'ambito di applicazione del Trattato, secondo la Corte non sussiste una violazione né dell'art. 12 né dell'art. 18 CE: non del primo perché il trattamento sfavorevole subito dal ricorrente risulta dalla diversità dei regimi tributari applicabili negli Stati considerati agli assegni familiari, e l'art. 12 CE non riguarda le eventuali disparità di trattamento che potrebbero derivare dalle divergenze esistenti fra le legislazioni nazionali, quando esse si applicano a chiunque, secondo criteri oggettivi e indipendentemente dalla nazionalità; non del secondo perché il Trattato non garantisce al cittadino dell'Unione che l'esercizio della sua libertà di circolare e soggiornare non abbia ripercussioni sotto il profilo fiscale.

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

### **Conclusioni dell'Avv. Gen. Stix-Hackl, 12 luglio 2005, causa C-436/03, Parlamento c. Consiglio**

#### **Ricorso per annullamento**

#### **Scelta della base giuridica di un regolamento relativo allo statuto della Società cooperativa europea**

Il regolamento sulla Società cooperativa europea, originariamente fondato sull'art. 95 CE, che comporta la procedura di codecisione ex art. 251 CE, è stato poi adottato dal Consiglio sulla base dell'art. 308 CE, che prevede la sola consultazione del Parlamento europeo.

L'Avv. Gen., partendo dal presupposto che "la scelta del fondamento normativo di un atto non può dipendere solo dal convincimento di un'istituzione circa lo scopo perseguito, ma deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale" (quali lo scopo e il contenuto dell'atto), giunge alla conclusione che la base più adeguata è in realtà l'art. 308 (sebbene la sua applicazione sia solo sussidiaria, poiché esso entra in gioco solo quando nessun'altra disposizione del Trattato attribuisca alle istituzioni comunitarie la competenza necessaria per l'emanazione dell'atto). In particolare l'art. 95 non può costituire una base valida per l'introduzione di nuove forme giuridiche (quale appunto la Società cooperativa europea), per la quale è invece necessario - per giurisprudenza costante - il ricorso all'art. 308.

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

### **Sentenza 21 luglio 2005, causa C-207/04, Paolo Vergani c. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Arona.**

#### **Rinvio pregiudiziale**

#### **Parità di trattamento uomo-donna e agevolazioni fiscali per le indennità di esodo.**

Il d.P.R. 917/1986 dispone delle agevolazioni fiscali per il trattamento di fine rapporto di dipendenti di imprese dichiarate in crisi, concedendo una tassazione con aliquota ridotta del 50% ai lavoratori che hanno superato i cinquanta anni, se donne, e i cinquantacinque anni, se uomini. Il sig. Vergani infatti ritiene che queste contrastino con il principio di parità di

trattamento uomo-donna (art 141 CE e direttiva 76/207 -attuazione del principio di parità di trattamento-).

La Corte riconduce il rapporto nel quadro giuridico della direttiva 76/207, assimilando l'indennità di esodo alle condizioni inerenti al licenziamento (art. 5, n. 1 DIR. 76/207), e risolve la questione ritenendo che la differenza di trattamento sia esclusivamente fondata sul sesso e non giustificata da nessuna delle deroghe previste dalla direttiva, che debbono inoltre essere oggetto di interpretazione restrittiva (cfr. CGCE, Marshall, causa 152/84). Essa pertanto non è compatibile con il diritto comunitario.

(A cura di Luisa Marin)

**Sentenza 21 luglio 2005, causa C-349/03, Commissione c. Regno Unito.**

**Ricorso per inadempimento ex art. 226 del Trattato CE.**

**Gibilterra e il dovere di mutua assistenza in materia di fiscalità.**

La presente azione per inadempimento ha come oggetto il rispetto di alcune direttive di mutua assistenza in materia fiscale, più precisamente imposte dirette, IVA e diritti di accise.

Nonostante Gibilterra, colonia della Corona della quale il Regno Unito ha la rappresentanza nei rapporti con l'estero, sia esclusa dal territorio doganale comunitario, conformemente all'atto di adesione del Regno Unito, la Corte ritiene che la direttiva 77/799 relativa ai limiti agli scambi di informazioni risultanti dalla legislazione o dalla pratica amministrativa dello Stato membro, non rientri negli atti in materia d'armonizzazione delle legislazioni degli SM relative all'imposta sulla cifra d'affari. Pertanto la direttiva, secondo la Corte, trova applicazione anche a Gibilterra.

Anche per quanto riguarda i diritti di accisa, la peculiare posizione di Gibilterra in materia, non esclude un dovere di collaborazione delle autorità della stessa.

(A cura di Luisa Marin)

**Sentenza 21 luglio 2005, causa C-231/03, Consorzio Aziende Metano (Coname) / Comune di Cingia de' Botti.**

**Rinvio pregiudiziale dal TAR Lombardia.**

**I criteri della trasparenza devono essere rispettati anche quando un servizio pubblico viene affidato in concessione per attribuzione diretta.**

Gli artt. 43 e 49 CE ostano all'affidamento diretto da parte di un comune di una concessione per la gestione di un servizio pubblico ad una società a prevalente capitale pubblico. Tale affidamento infatti deve rispettare i criteri della trasparenza che, senza necessariamente implicare il ricorso ad una gara, siano tali da permettere ad un'impresa di un diverso Stato membro di avere accesso alle informazioni adeguate prima dell'attribuzione, al fine di permettere di manifestare il proprio interesse per ottenere la concessione.

(A cura di Luisa Marin)

**Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott, 8 settembre 2005, causa C-540/03, Parlamento c. Consiglio**

**Ricorso per annullamento**



## Ricongiungimento familiare e tutela dei diritti fondamentali

Oggetto del ricorso del Parlamento europeo è parte della direttiva del Consiglio 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare per i cittadini di Paesi terzi, là dove ammette che gli Stati membri possano limitare tale diritto, nel caso di minori che abbiano compiuto i dodici o i quindici anni, anche eventualmente subordinandolo al decorso di periodi di attesa. Tali possibili limitazioni sarebbero incompatibili con il diritto fondamentale alla protezione della famiglia e con il principio di parità di trattamento.

L'Avv. Gen., prima di entrare nel merito del ricorso, passa ad esaminare le eccezioni di irricevibilità: in particolare interpreta l'art. 63 CE (che costituisce la base su cui il Consiglio fonda la direttiva) per verificare se esso consenta l'adozione di atti vincolanti e quindi impugnabili, giungendo a soluzione affermativa. L'irricevibilità del ricorso discenderebbe invece dall'impugnazione solo parziale della direttiva che, se accolta, modificherebbe nella sostanza il suo tenore complessivo, andando a toccare prerogative che sono esclusive del legislatore comunitario.

Tuttavia, l'Avv. Gen. decide di procedere egualmente all'analisi del merito del ricorso, nell'ipotesi che la Corte lo consideri comunque ricevibile. Innanzi tutto esso ritiene sussistente un vizio del procedimento legislativo, per mancata consultazione del Parlamento, nonostante quest'ultimo non lo abbia posto fra i motivi dell'impugnazione. Per quanto riguarda la presunta lesione del diritto fondamentale alla protezione della vita familiare, poi, essa è valutata con specifico riferimento alla CEDU, nell'interpretazione vivente data dalla Corte di Strasburgo, non potendosi fare riferimento alla Carta sociale europea e alla Convenzione relativa allo status del lavoratore migrante, né essendo ravvisabile una giurisprudenza autonoma della Corte del Lussemburgo relativa ai diritti delle famiglie composte esclusivamente da cittadini extracomunitari. La Corte di Strasburgo a tal proposito rifiuta di far derivare dall'art. 8 CEDU un obbligo generale di garantire il ricongiungimento familiare, pur dimostrando un'attenta considerazione degli interessi dei figli, quale giustificazione per fondare eventualmente un tale diritto. Sulla base di tali premesse, l'Avv. Gen., escludendo qualsiasi lesione al principio di parità di trattamento, giunge ad ammettere che una possibile lesione della tutela della vita familiare potrebbe ravvisarsi solo nell'art. 8 della direttiva impugnata che, ammettendo la possibilità che lo Stato di accoglienza esiga un soggiorno legittimo per almeno due anni prima di autorizzare la domanda di ricongiungimento (che a sua volta può anche essere disposto dopo tre anni), limita eccessivamente il diritto, non prendendo in considerazione l'eventualità di deroghe per casi eccezionali.

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza 13 settembre 2005, causa C-176/03, Commissione c. Consiglio**  
**Ricorso per annullamento**

**Protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale - Decisione quadro del Consiglio 2003/80/GAI - Violazione dell'art. 47 UE - Annullamento.**

La Comunità europea ha il potere di richiedere agli Stati membri di prevedere sanzioni penali allo scopo di proteggere l'ambiente

La decisione quadro del Consiglio 27 gennaio 2003, 2003/80/GAI, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, è annullata dalla Corte perché lo scopo e il contenuto della decisione quadro rientrano nell'ambito delle competenze della Comunità europea in materia di ambiente, come previsto dal Trattato CE (art. 175 Tr. CE). Di conseguenza, la decisione quadro non poteva essere adottata sulla base delle disposizioni del Trattato sull'Unione europea riguardanti la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. La Corte è tenuta a vigilare affinché gli atti che il Consiglio considera rientrare nell'ambito del detto art. VI non sconfinino nelle competenze che le disposizioni del Trattato CE attribuiscono alla Comunità (v. sentenza 12 maggio 1998, causa C-170/96, Commissione/Consiglio, Racc. pag. I-2763, punto 16). In materia ambientale, è la Commissione che avvia il procedimento legislativo, che annovera il coinvolgimento del Parlamento europeo. La Commissione aveva in effetti presentato nel 2001 una proposta di direttiva sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, ma il Consiglio non l'aveva adottata.

La sentenza è assai importante per le affermazioni fatte dalla Corte circa il ricorso al diritto penale per sanzionare

violazioni del diritto comunitario. La Corte rileva al riguardo che, in via di principio, la legislazione penale, così come le norme di procedura penale, non rientrano nella competenza della Comunità (v., in tal senso, sentenza 11 novembre 1981, causa 203/80, Casati, punto 27, e sentenza 16 giugno 1998, causa C-226/97, Lemmens, Racc. pag. I-3711, punto 19). Tuttavia, secondo la Corte di giustizia, (punto 48).

(A cura di Giulia Tiberi, [giulia.tiberi@uninsubria.it](mailto:giulia.tiberi@uninsubria.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

**Sentenza 15 settembre 2005, causa C-258/04, Office national de l'emploi (ONEM) c. Ioannis Ioannidis**

**Rinvio pregiudiziale**

**Indennità di disoccupazione giovanile e discriminazione in base alla cittadinanza**

Il diritto belga prevede una particolare forma di indennità di disoccupazione giovanile (per i minori di trenta anni in cerca di prima occupazione o che abbiano esercitato un'attività lavorativa per un periodo troppo breve per aver diritto a un'indennità di disoccupazione ordinaria) a cui possono accedere tutti coloro che hanno ottenuto un titolo di studio belga o i cittadini comunitari che posseggano titoli equivalenti e siano al contempo figli di lavoratori migranti residenti in Belgio. Secondo la Corte di Giustizia (che richiama puntualmente tutta la giurisprudenza più rilevante in materia di cittadinanza europea: sent. Deak, sent. Commissione c. Belgio, sent. D'Hoop, sent. Collins) tale disciplina - pur formulata in termini neutri - finisce per discriminare i cittadini comunitari, senza che tale disparità di trattamento possa considerarsi suffragata da idonee giustificazioni: quindi è incompatibile con il diritto comunitario.

(A cura di Maria Elena Gennusa, [gennel@eco.unipv.it](mailto:gennel@eco.unipv.it) Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo )

